



COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza IV Novembre, 4 – 08030 Meana Sardo - tel. 0784/64362 - fax 0784/64203

E.mail suap.meanasardo@tiscali.it

REGOLAMENTO
per la
DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE
PUBBLICHE

ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5 e s.m.i., D.G.R n° 53/15 del 20 dicembre 2006 come modificata dalla D.G.R n° 15/15 del 19 aprile 2007 ed ai sensi della L.R.3/2008 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 16 luglio 2010

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2006 n° 5 e della Deliberazione della Giunta regione Sardegna n° 53/15 del 20 dicembre 2006 come modificata dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007 indicante direttive e criteri di attuazione del capo II della legge regionale n° 5/2006.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento potrà essere modificato in qualunque momento con le medesime modalità seguite per la sua approvazione.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

“**Commercio su aree pubbliche**”: attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

“**Aree pubbliche**”: Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

“**Posteggio**”: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

“**Mercato**”: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.

“**Fiera**”: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

“**Presenze in un mercato**” : numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

“**Presenze effettive in una Fiera**” : numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

“**Posteggio libero**” : posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

“**Mercato straordinario**”: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

“**Posteggio fuori mercato**”: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

“**Miglioria**”: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

“**Scambio**”: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

“**Posteggio riservato**”: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

“**Spunta o sorteggio**”: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

“**Spuntista**”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;

“**Produttori agricoli**”: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

2. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nell’ambito dei posteggi dati in concessione agli operatori, il Comune ha facoltà di imporre particolari limitazioni all’assortimento merceologico nell’ambito del settore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, o concessi per un solo giorno o per periodi comunque limitati;
- b) su qualsiasi area, negli spazi e negli orari definiti dal presente regolamento, purché in forma itinerante.

Art. 3 Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
- d) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata alle esigenze della collettività ed al contesto urbanistico, storico, architettonico ed ambientale comunale;
- e) localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;

Art. 4 ESERCIZIO E REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) negli spazi definiti da ogni singolo comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio situato nel presente comune è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (autorizzazione di tipo A).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata da questo comune esclusivamente quando il richiedente abbia la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica (autorizzazione di tipo B).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione Sardegna, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e s.m.i.;
- Il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

Art. 5

Competenze degli Uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, queste ultime anche in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale.

Art. 6

PRINCIPI GENERALI

Le procedure di denuncia di inizio di attività, di dichiarazione autocertificativa e di comunicazione, in materia commerciale ed in materia urbanistica, disciplinate dal presente regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori dell'Amministrazione Comunale, sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità.

Tutte le dichiarazioni, richieste e comunicazioni previste dal presente regolamento, indirizzate al Comune di Meana Sardo piazza IV novembre n. 4 – 08030 Meana Sardo (NU), devono essere presentate nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 5 marzo 2008, n. art. 20 e seguenti,

Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge n° 241/90 e dal regolamento comunale in materia.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 7

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a dichiarazione autocertificativa (DUAAP), ai sensi, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 1 della L.R. n° 3/2008.

2. La DUAAP di cui al presente articolo abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.

Art. 8

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:

- a) può essere svolto su tutte le aree pubbliche, tranne quelle individuate nel successivo comma 2;
- b) in caso di vendita effettuata mediante veicoli, la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione;
- c) l'esercente potrà sostare in uno stesso luogo complessivamente per non più di 30 minuti, e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della compravendita con l'acquirente;
- d) in ogni caso, l'esercente non potrà rimanere nella stessa posizione in assenza di clienti, attendendo l'arrivo di acquirenti, per oltre dieci minuti consecutivi;
- e) trascorsi i termini sopra riportati, l'esercente dovrà spostarsi di almeno 100 metri;
- f) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- g) al termine delle operazioni di vendita, l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è permesso nell'ambito delle seguenti zone del territorio comunale:

- via Roma da intersezione via Gennargentu a intersezione via Cagliari, piazza Kennedy, piazza A. Maxia, corso B. Sassari, piazza San Francesco, via Palestro, via Vitt. Emanuele, via Vitt. Veneto, via Azuni, via C. Alberto, via G. Mazzini Via Generale Incani, via Piave, piazza IV Novembre, via Magenta, via E. D'arborea, via Marconi, via Cagliari, via Vittorio Veneto, via Garibaldi, corso G. Mura Agus, via Sant'Antonio, via Diaz;

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è permesso esclusivamente dalle ore 08:30 alle ore 12:30, ed è vietato nei giorni di mercato e nei giorni in cui vi siano sagre, fiere ed altre manifestazioni che prevedano l'assegnazione di posteggi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche.

4. In occasione di particolari eventi o ricorrenze, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante in deroga ai limiti riportati ai commi 2 e 3.

5. Gli organi di Polizia Municipale hanno facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, purché motivate da ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

6. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 9 SUBINGRESSO

1. Il subingresso per atto tra vivi in un'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo fra parenti o affini entro il quarto grado del titolare della ditta individuale, o di uno dei soci in caso di società. A tal fine, occorre presentare una DUAAP secondo le modalità previste all'articolo precedente, dichiarando la relazione di parentela intercorrente fra cedente e subentrante. In carenza di detto requisito, la comunicazione di subingresso è inefficace ancorché accompagnata da un atto pubblico già rogato.
2. La comunicazione di subingresso di cui al comma precedente è efficace sin dalla data di presentazione presso il SUAP. L'ufficio competente provvede a formalizzare la voltura della concessione di suolo pubblico nei confronti del subentrante.
3. Qualora si verifichi la cessione o l'affidamento dell'azienda nei confronti in difformità da quanto disposto al comma 1, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività viene revocato. L'acquirente o gestore potrà, eventualmente, partecipare ai bandi di assegnazione dei posteggi con l'anzianità di presenza maturata dall'azienda acquisita.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Art. 10 DIMENSIONI, FORMA E DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per il mercato esistente, restano quelle già precedentemente autorizzate. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria per i posteggi è di mq 35 (8,00 x 4,37);
- 2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Art. 11 ASSENZE

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie il Comune procede alla revoca della concessione del posteggio.

4. In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo (certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro un mese dall'inizio del periodo di assenza.

5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n° 5/2006, su delega scritta del titolare, da comunicare preventivamente al competente ufficio comunale.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 12

CONCESSIONE ED USO DELLO SPAZIO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente. La tassa di occupazione del posteggio viene riscossa in rate trimestrali anticipate con versamento da effettuare al Comune entro il dieci del primo mese del trimestre, nella misura stabilita dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del C.O.S.A.P.

2. In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

3. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

4. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

5. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante. Al termine della vendita, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso i contenitori, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, installati dal Comune.

6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.

7. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

- a) atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
- b) atto di concessione del posteggio;
- c) ricevuta di pagamento della COSAP.

Art. 13

ATTREZZATURE E VEICOLI

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.

2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2.

3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.

4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo o molestia e non ostacoli il normale transito del pubblico.

5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.
6. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
7. E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.
8. Durante l'orario di mercato e fino a due ore dopo il termine delle vendite è vietata la circolazione e la sosta all'interno del mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di Polizia Municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze e i mezzi di vigilanza e soccorso in generale.
9. Nelle aree di mercato, è istituito il divieto di sosta a partire da due ore prima e fino a due ore dopo il termine delle operazioni di vendita.
10. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 14

NORME COMPORTAMENTALI

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
 - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
 - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
 - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
 - d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
 - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.
2. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
3. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.
4. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art. 15

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica di cui al successivo art. 28.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.
5. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.

6. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.

7. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere nelle aree pubbliche.

Art. 16 NORME COMUNI

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sulla dichiarazione autocertificativa.

3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.

TITOLO IV DISCIPLINA DEI MERCATI Art. 17 MERCATO SETTIMANALE

1. Il mercato settimanale nel Comune di Meana Sardo è ubicato nell'area di via Lamarmora, e vi si svolge nella giornata del Sabato. Il mercato raccoglie attualmente 11 posteggi dei settori merceologici alimentare e non alimentare. Risultano assegnati:

- settore alimentare: n° 01 posteggi assegnati;
- settore non alimentare: n° 07 posteggi assegnati;
- liberi da assegnare n. 03.

2. L'orario di vendita nei mercati è fissato dalle ore 08:00 alle ore 13,00. In occasione delle festività o ricorrenze è prevista la possibilità di prolungare l'orario di vendita fino alle ore 14:00.

3. I titolari dei posteggi potranno accedere agli spazi destinati alla vendita due ore prima dell'inizio dell'orario di apertura fissato dal comma 2, e dovranno lasciare libere le aree non oltre un'ora dopo l'orario di chiusura.

Art. 18 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. E' confermata ogni assegnazione di posteggio effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I posteggi dei mercati vengono assegnati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Gli uffici comunali provvedono ad emanare apposito bando:

- per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;
- in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza almeno biennale.

3. Il bando comunale deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- b) l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena

la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;

e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.

4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui ai commi precedenti, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

c) richiesta di posteggio da parte di operatori residenti nel Comune di Meana Sardo;

d) In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;

- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;

- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

5. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Municipale, che comunque devono essere confortate, a pena di nullità, dalle ricevute di versamento, se non versate direttamente agli organi di controllo. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.

6. La graduatoria di cui al precedente comma 2 ha valore per tre anni dalla sua approvazione.

Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.

7. Qualora fossero presenti domande di migioria, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.

8. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001 sarà pari al 30% del totale dei posteggi di cui è prevista la concessione nell'ambito del mercato. Tale riserva non si applica per i mercati in cui non sia prevista la vendita nel settore merceologico alimentare.

9. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura dei posti ad essi riservati.

10. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.

11. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 4. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.

12. In caso di assenza dell'operatore titolare della concessione, ancorché si tratti di produttore agricolo, l'assegnazione giornaliera verrà fatta con i criteri di cui al successivo art. 20

Art. 19

ITER AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 18, il Comune provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.

2. Qualora l'assegnatario del posteggio sia già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, questi potrà esercitare l'attività sin dalla data di emissione della concessione del posteggio. Per nuovi operatori, per poter esercitare l'attività sarà necessario presentare una dichiarazione autocertificativa, secondo i criteri generali riportati al precedente art. 8.

3. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 20

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08:00, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo abilitativo, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato, con priorità allo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Municipale. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.
3. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio, anche quando non vi sia la presenza di un responsabile comunale.
4. Nell'assegnazione dei posteggi liberi viene garantita una riserva per i produttori agricoli pari al 30% dei posteggi disponibili in tale giornata. Si seguono i criteri di priorità di cui al precedente comma 2. In caso di mancata assegnazione ai produttori agricoli, a causa di un numero di presenti inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori, con priorità al settore alimentare, secondo i criteri indicati al comma 2.

Art. 21

SCAMBIO DI POSTEGGIO E MIGLIORIA

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.
2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Il Comune provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.
3. Gli operatori interessati ad effettuare una miglione dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 18. Gli spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione possono essere consentiti a condizione che ciò non pregiudichi l'assetto generale del mercato e la suddivisione delle categorie merceologiche pianificata dall'Amministrazione.

Art. 22

DURATA E RINNOVI

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, la concessione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni. Sono fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo, nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse.

Art. 23

MERCATI STRAORDINARI

1. In prossimità di particolari ricorrenze, o durante la stagione turistica, sarà possibile effettuare mercati straordinari, consistenti nella ripetizione del mercato settimanale in giornate supplementari, previa emanazione di uno specifico provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Art. 24

MODIFICHE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse procedure previste per la istituzione di nuovi mercati.

2. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, se non già previsti nel presente Regolamento, sono deliberati dalla Giunta Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

DECADENZA

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su area pubblica, oltre a quanto previsto dagli ulteriori articoli del presente regolamento, decade qualora il titolare:

- non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da comprovarsi secondo le modalità prescritte nel presente regolamento;
- non risulti più provvisto dei necessari requisiti soggettivi ed idonei allo svolgimento dell'attività;
- in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria.

Art. 26

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni al commercio su area pubblica sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

In caso di violazioni di particolare gravità accertate in modo definitivo, o in caso di reiterazione, il Responsabile del competente ufficio comunale dispone la sospensione dell'attività di vendita sul posteggio di area pubblica per un periodo di tempo fino al massimo di venticinque giorni consecutivi .

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali in particolare nel caso del non ritiro da parte dell'autorizzato al posteggio, delle cassette di legno, plastica, cartone, ed ogni altra tipologia inerente imballaggi;
- b) l'abusiva estensione oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti.
- e) la tenuta , durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato , al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni , ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del

buon padre di famiglia , fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti .

La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Nell'applicazione della procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge n° 689/1981 ed il principio della gradualità della pena in rapporto all'infrazione commessa .

Art. 27 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:

- le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della stessa norma;
- le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007;
- le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003 art. 16.

Art. 28 DISPOSIZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto

di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

2. Tutte le attività commerciali del settore alimentare sono tenute ad effettuare la notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n° 193 del 06/11/2007 e dal presente regolamento. In particolare, la notifica sarà necessaria in tutti i casi di:

- avvio di nuova attività;
- trasferimento dell'attività;
- modifiche alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti;
- modifiche alla tipologia dell'attività svolta;

- subentro nella titolarità dell'esercizio.

Non è richiesta una nuova notifica per ogni assegnazione di posteggio in capo alla stessa ditta, qualora non vengano utilizzate attrezzature ed installazioni particolari.

3. Le notifiche di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice copia presso il Comune di Meana Sardo, attraverso la modulistica all'uopo predisposta, unitamente alla seguente documentazione:

- planimetria del posteggio o della zona di esercizio, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature utilizzate;

- relazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare;

- relazione descrittiva della produzione e/o distribuzione (elenco prodotti finiti, eventuali materie prime, potenzialità produttiva e/o distributiva, ciclo o cicli di produzione e/o distribuzione, indicazione del numero di dipendenti/addetti, distinti per sesso e mansione) con indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, a firma del titolare.

4. Le tre copie dell'intera documentazione indicata al comma 3 saranno così utilizzate:

- una copia, completa degli estremi di ricezione da parte del Comune, sarà trattenuta dal richiedente e conservata presso l'esercizio, a disposizione per i controlli degli organi di vigilanza;

- una copia sarà trattenuta agli atti del Comune;

- una copia sarà tempestivamente inoltrata, a cura del Comune, all'Azienda Sanitaria competente, per i controlli di competenza.

5. Indipendentemente dalla tipologia dell'attività e dalla fattispecie oggetto di comunicazione, tutte le notifiche hanno efficacia immediata e consentono, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, l'avvio dell'attività o la realizzazione delle modifiche proposte dall'interessato sin dalla data di accettazione presso il Comune.

Art. 29 **NORMA DI RINVIO**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale;

2. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse;

3. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

Il presente Regolamento consta di n. 29 articoli ed è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge.

Meana Sardo